

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 12/05/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/06/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato con decorrenza da giugno 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 46 rate nel marzo 2018.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento così dettagliati: € 1.415,36 a titolo di "commissioni di intermediazione" ovvero il maggior o minor importo ritenuto corretto; € 206,20 a titolo di "spese di attivazione" ovvero il maggior o minor importo ritenuto corretto, la corresponsione degli "interessi di mora" per un importo di € 83,67; il ristoro delle spese di procedura e la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 46: ha rilevato come il contratto concluso con la cliente contenga una chiara distinzione tra costi up front, non ripetibili, e costi a maturazione nel tempo; ha contestato l'interpretazione della Direttiva UE 48/2008 fatta dalla sentenza Lexitor, ritenendo l'inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati; ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni d'Intermediazione" (lett. b)) e delle "*spese di attivazione del finanziamento*" (lett. c)) e ha sostenuto, in particolare, l'irripetibilità delle prime, avendo versato l'intero importo corrispondente

all'intermediario del credito e non avendo svolto “alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita)”. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 46 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui risulta il rimborso di € 4.285,34 a titolo di interessi non maturati (TAN. 6,51%) e una decurtazione spese di incasso quote per € 128,02. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale in data coerente con il conteggio estintivo sopra riprodotto.

Le condizioni contrattuali applicate alla ricorrente contengono una voce (“spese di attivazione”), riconducibile alla tipologia delle commissioni *recurring*, da restituire secondo il metodo “pro quota”, nonché una voce “up front” (“commissioni di intermediazione”). In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”. Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è pertanto tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella, con arrotondamento all'unità superiore:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,51%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	61,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	41,24%

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) Commissione di intermediazione				3.432,00	Upfront	41,24%	1.415,31		1.415,31
C) Spese di attivazione				500,00	Recurring	61,67%	308,33		308,33
Totale				3.932,00					1.723,65

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 1.723,65) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.621,56), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio della curva degli interessi. Tuttavia, nel formulare la propria domanda, la parte ricorrente ha richiesto per ciascuna voce di costo anche la corresponsione del *"maggior o minor importo ritenuto corretto"*, pertanto è da accogliere la pretesa relativa alla somma in tabella, arrotondata all'unità superiore, come da norme vigenti.

L'istante ha altresì domandato il rimborso di € 83,67 a titolo di "interessi moratori", senza specificare a cosa si riferisca esattamente. In assenza di ulteriori specificazioni, tali interessi sono da ricondurre agli interessi che devono essere pagati sulle rate rimaste insolute. In effetti, nel conteggio estintivo sopra riportato si ha evidenza di rate insolute, sebbene vi sia un'incoerenza tra il numero di quote insolute indicato (n. 37) e l'importo (€ 814; ciascuna rata è pari a € 325). Come già deciso in un caso analogo dal Collegio di Torino con decisione n. 22993/20, la domanda non è accoglibile, in quanto non è assolto l'onere della prova in capo al ricorrente, che per l'appunto non ha addotto evidenze tali da indurre a negare che tali interessi siano dovuti.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.724,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA